

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell'attività va nei redditi "diversi"

Con la risposta a interpello n. 299/2020 del 2 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi (precisazioni valide anche per i forfetari).

Regime contributivo per i contribuenti forfetari: le modalità di richiesta o revoca della riduzione pari

al 35% della contribuzione ordinaria INPS. Entro il 28 febbraio la presentazione dell'istanza

La legge n. 208 del 2015 ha modificato i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (in "Finanza & Fisco" n. 32-33/2015, pag. 2176). Ne dettaglio, per quello che interessa ai fini contributivi, la lettera d) del comma 111 dell'articolo unico della legge 208/2015 interviene sul regime agevolato INPS delineato dalla citata legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza lettera d), prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale con "minimale", l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto entro il 28 febbraio, secondo le modalità descritte con messaggio INPS n. 286 del 25 gennaio 2016.

Forfait 2016. Come cambia il

regime fiscale agevolato per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Il disegno di legge, (A.S. 2111) all'articolo 8 al fine di rendere ulteriormente vantaggiosa l'adesione al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne modifica, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2016, la vigente disciplina.